



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

MIUR/AOODRVE/UFF.III/6612/C2c

Venezia, 16 maggio 2012

Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

e p.c. Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Ai Rappresentanti Regionali OO.SS.
Comparto Scuola – LORO SEDI

Oggetto: **PERSONALE ATA - PERIODO DI PROVA** - Art. 45 CCNL 29.11.2007

- nei confronti di personale beneficiario della mobilità professionale;
- nei confronti dei collaboratori scolastici, nominati in ruolo con decorrenza giuridica 1.9.2011, che hanno accettato una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per altro profilo, ai sensi dell'art. 59 del CCNL 29.11.2007.

Con riferimento ad alcuni quesiti pervenuti in merito all'effettuazione del periodo di prova del personale ATA immesso in ruolo per effetto della mobilità professionale, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

La nota MIUR prot. 3699 del 29.2.2008, avente per oggetto "Superamento periodo di prova a.s. 2007/2008 personale scuola – Chiarimenti", consultabile nella rete Intranet, precisa quanto segue:

*"...per il personale docente, educativo ed ATA neo-nominato in ruolo dopo il 31 agosto 2007, e in servizio nell'anno scolastico 2007/08 come supplente annuale, sino al termine delle attività didattiche, o come supplente temporaneo con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, e che, pertanto, assumerà servizio dal successivo anno scolastico beneficiando della retrodatazione giuridica della nomina, tale periodo di servizio prestato come supplente, è valido ai fini della prova, purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell'insegnamento di materie affini, **ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale**".*

Si ritiene che quanto contenuto nella citata nota possa essere applicato anche alla fattispecie delle immissioni in ruolo per mobilità professionale effettuate lo scorso mese di aprile, purché il personale neo immesso in ruolo presti già servizio su posti del profilo superiore per cui ha ottenuto la nomina in ruolo, avendo accettato, all'inizio dell'anno scolastico una supplenza annuale beneficiando della possibilità prevista dall'art. 59 del vigente CCNL.

Si precisa infine che, il personale nominato in ruolo da graduatoria permanente, nella qualifica di collaboratore scolastico con decorrenza giuridica 1.9.2011, che ha optato per il conferimento di supplenza su posti di altro profilo ai sensi dell'art. 59 del CCNL 29.11.2007, **è tenuto a svolgere il periodo di prova al rientro in servizio nel profilo professionale di titolarità.**

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
f.to Rita Marcomini

Uff.III/Ata/Mob prof.le _periodo di prova